

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,

VISTE le disposizioni vigenti in materia e in particolare la CM 11 aprile 2002 n. 645 e successive integrazioni, in particolare la Nota n. 645 11/04/2002,
VISTE le precedenti delibere adottate dal Consiglio di Istituto in materia;

APPROVA

il seguente regolamento per lo svolgimento delle visite e viaggi di istruzione che troverà applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREMESSA

Ai sensi della C.M. n. 74 del 17 Marzo 1988 e successive pari oggetto, si precisa che le visite guidate ed i viaggi di istruzione devono far parte della programmazione didattica, rispettando le finalità formative e educative esplicitate nel P.O.F.

Sia le visite guidate che i viaggi di istruzione devono essere momenti d'integrazione fra esperienza interna all'ambito scolastico ed esperienza esterna, legata al sociale, al territorio ed al mondo della produzione.

Rientrano in questo ambito anche quelle esperienze formative finalizzate all'aspetto sportivo e di educazione alla salute.

Alla luce della normativa vigente appare chiaro come si renda necessaria un'interazione coordinata fra i diversi Organi competenti in materia.

Il Consiglio di Istituto, chiamato a dare le indicazioni di massima, con questo regolamento definisce i criteri per la programmazione delle visite guidate e viaggi di istruzione, sulla cui base i Consigli di Classe, aperti a tutte le componenti, formulano concrete proposte (in collaborazione con il docente referente e la Commissione Viaggi d'Istruzione) che sono presentate alla Giunta Esecutiva per i successivi adempimenti.

Il docente referente e la Commissione Viaggi d'Istruzione ha il compito di coordinare le proposte formulate dai consigli di classe, predisporre il programma in accordo con i docenti delle singole classi, raccogliere le adesioni degli alunni e dei docenti accompagnatori e di presentare la documentazione in segreteria per i successivi adempimenti.

L'ultima decisione in merito all'effettuazione dell'attività programmata spetta esclusivamente al Consiglio di Istituto, che terrà conto, fra l'altro, del numero dei giorni di lezione perduti o non effettuati per qualsiasi motivo e della spesa a carico di ogni famiglia, che ha una diretta ricaduta sul numero di partecipanti per classe. Devono essere richiamate con forza le finalità educative, oltre che didattiche, di queste esperienze, che pertanto non possono che essere improntate ad uno stile di sobrietà individuale e collettiva.

Art.1

Si definiscono "VISITE GUIDATE" le esperienze che si tengono, di regola, nell'arco dell'orario scolastico in località raggiungibili, ove possibile, con i normali mezzi di linea.

Le visite guidate promosse dal docente della materia interessata ed autorizzate dal Dirigente scolastico, possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno scolastico, previa approvazione del Consiglio di Classe competente che delibera anche il numero delle stesse nell'arco dell'a.s..

Art.2

Si definiscono "VIAGGI DI ISTRUZIONE" gli spostamenti di classi dalla sede dell'Istituto per periodi superiori a quelli della durata giornaliera delle lezioni, mediante mezzi pubblici di linea o non di

linea, quando quelli non siano praticabili o siano non convenienti. Per la convenienza non viene valutato solo l'aspetto economico, ma anche le garanzie di serietà e il livello qualitativo dell'offerta, pur nel rispetto dell'ultimo comma della premessa.

Art.3

I viaggi di istruzione devono svolgersi, se possibile, contemporaneamente e la loro durata non può superare due giorni, per le classi del biennio e tre per quelle del triennio, elevabili fino ad un massimo di sei per le classi quinte e le attività sportive, ad esempio il corso di sci (in questo caso qualunque sia la classe).

E' opportuno che a ciascuna iniziativa partecipi l'intera classe. Comunque, ciascun viaggio potrà avere il visto di esecutività se al medesimo parteciperanno almeno i due terzi degli alunni di ciascuna classe coinvolta. Tutte le spese inerenti al viaggio sono, di regola, a carico dei partecipanti. Ciascuna classe non potrà partecipare a più di un viaggio di istruzione all'anno.

Art.4

Il docente che ha proposto le iniziative, singole o per gruppi di classi, ha il compito di preparare gli alunni ad una partecipazione consapevole e responsabile e formulare, in collaborazione con il docente referente e la Commissione Viaggi d'Istruzione, una richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, che dovrà contenere i seguenti elementi:

1. gli scopi e le finalità del viaggio (tenendo conto in particolare della validità delle esperienze di apprendimento e di crescita della personalità),
2. la destinazione (privilegiando le località più facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici).
3. il mezzo di trasporto prescelto (privilegiando dove possibile la combinazione treno/pullman)
4. l'indicazione analitica di tutti i servizi che si richiedono e che si intendono offrire agli alunni,
5. la spesa indicativa pro-capite, che deve sempre prevedere la fruizione di almeno mezza pensione per ogni giorno,
6. il numero degli alunni partecipanti corredato dalle autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni o la dichiarazione che la famiglia è a conoscenza e concorda con l'iniziativa per quelli maggiorenni.
7. formale dichiarazione dei docenti disponibili ad accompagnare gli alunni, in numero tale da prevedere anche la possibilità di eventuali sostituzioni.
8. dichiarazione della propria disponibilità a predisporre materiale didattico organizzativo necessario, assieme al docente referente e la Commissione Viaggi d'Istruzione e al collega della/e disciplina/e più attinenti alle finalità del viaggio, con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa all'interno della programmazione didattica annuale, dell'unità didattica o del modulo in cui sono illustrate le fasi di svolgimento e la valutazione dell'esperienza.

Le suddette proposte per i viaggi di istruzione dovranno essere presentate al Dirigente scolastico, tramite il docente referente e la Commissione Viaggi d'Istruzione, entro il mese di Novembre.

Qualora il numero dei docenti disponibili ad accompagnare una classe superasse il numero previsto dal regolamento, saranno stabiliti a cura del Dirigente scolastico criteri per l'avvicendamento

Art.5

Le richieste pervenute, saranno valutate dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal Direttore Generale Amministrativo e dal docente FO e ,se riscontrate compatibili con le disposizioni vigenti e con le norme del presente regolamento, verranno inoltrate al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Art.6

Esclusivamente alla Giunta Esecutiva è affidato il compito di curare l'esecuzione delle iniziative deliberate dal Consiglio di Istituto mediante il ricorso ad Agenzie specializzate o organizzando i singoli servizi con trattativa diretta. Essa opera in collaborazione con il personale di segreteria che si occupa degli adempimenti tecnici.

Art.7

Prima della partenza ogni partecipante dovrà presentare alla scuola la ricevuta del versamento della quota stabilita sul conto corrente postale dell'Istituto. Al momento dell'adesione sarà richiesta una congrua caparra, che potrà essere restituita, anche in parte, in caso di mancata partecipazione, secondo i termini contrattuali concordati.

Art.8

Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione gli studenti sono tenuti al rispetto sia delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori, sia delle norme sulla disciplina e sul comportamento in genere. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni e alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. Essi pertanto hanno il dovere di sorvegliare e intervenire ogni qualvolta la situazione lo richieda, con ammonizioni verbali e, nei casi più gravi, anche mediante segnalazione scritta agli organi disciplinari preposti. In considerazione del particolare impegno che la vigilanza degli alunni fuori sede comporta e della responsabilità che gli accompagnatori assumono nei confronti della comunità scolastica e delle famiglie **solo ed esclusivamente il personale docente** può essere nominato in questa funzione. Per le stesse ragioni gli accompagnatori non possono aggregare alla comitiva studentesca parenti ed affini.

Art. 9

Ad uno degli accompagnatori è affidata dal Dirigente scolastico la funzione di Capo Comitiva che, al termine del viaggio, tendo conto delle valutazioni degli altri accompagnatori e in collaborazione con il docente referente e la Commissione Viaggi d'Istruzione presenterà una relazione conclusiva al Dirigente scolastico.

Art. 10

Durante i pernottamenti è assolutamente proibito ai partecipanti di allontanarsi, da soli o in gruppo, dall'albergo o dal luogo di riunione convenuto. Entro le ore 24, salvo che il programma ufficiale del viaggio non preveda diversamente, o salvo variazioni concordate dal Capo Comitiva con gli altri accompagnatori per iniziative di carattere collettivo, ogni alunno deve occupare la camera assegnata in albergo, senza variazioni di posto e, nel rispetto dei compagni, degli accompagnatori e degli eventuali altri ospiti, deve evitare rumori molesti o fatti o situazioni che turbino la quiete o il riposo degli altri, o che costituiscano occasione di pericolo per sé e per gli altri.

Art. 11

E' opportuno che gli accompagnatori designati (di norma uno ogni gruppo di 15 alunni) appartengano alla classe partecipante al viaggio e, almeno uno, alla materia attinente alle finalità del viaggio. Ad essi competono le responsabilità di cui all'art. 9 e le indennità di missione previste dalla legge. Agli accompagnatori, sistemati gratuitamente in camere singole, debbono altresì essere riservate le gratuità concesse dagli operatori turistici. In presenza di studenti portatori di handicap, deve venire designato un docente che ne abbia particolare cura o un familiare (senza alcun peso economico per la scuola).

Art 12

Tutti gli alunni partecipanti debbono notificare alla famiglia il programma del viaggio, che dovrà essere riconsegnato alla scuola, controfirmato. I partecipanti sono tenuti a rispettare in ogni parte quanto disposto dal programma comunicato.

Art 13

Non fanno parte del presente regolamento i viaggi legati agli scambi culturali, ai gemellaggi e quelli previsti in progetti particolari inseriti nel POF.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per i viaggi all'estero si rimanda alla legislazione vigente.

Art 14

Il regolamento si intende revisionato annualmente. Ultima revisione deliberata dal Consiglio d'Istituto del 08/10/2008

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Ester Balducci